



n. 20 – del 4/11/2020

Variazione al Regolamento Gara e alla Regolamentazione Straordinaria

Si comunica che con delibera del Presidente n. 59/2020 del 04 Novembre 2020, in considerazione della delicata situazione epidemiologica che si registra nel paese, soggetta a continue variazioni per le quali non è sempre possibile prevedere relativi adeguamenti normativi federali in tempi ottimali, sono state approvate le variazioni al Regolamento Gara e alla Regolamentazione Straordinaria per il rinvio delle gare come riportate di seguito:

HOCKEY PISTA

L'art.7 (Mancata disputa della gara) del Regolamento Gare e Campionati HP è modificato nel modo seguente per la sola prima squadra senior di ciascuna società, mentre rimane invariato per tutte le restanti squadre.

Art. 7 – Mancata disputa della gara

La squadra che comunica di non poter essere presente sull'impianto di gioco entro 60 minuti oltre l'orario di inizio della gara o che non si presenta in pista entro 60 minuti oltre l'orario di inizio della gara dovrà fornire al giudice competente le cause di forza maggiore e le relative documentazioni probatorie che hanno causato la mancata presenza in pista operando nel seguente modo:

- a) avvisando l'organo preposto con e-mail entro le ore 15 del giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara;
- b) inviando all'organo preposto a mezzo e-mail le motivazioni della mancata presentazione in pista entro il terzo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara. È fatto salvo il diritto a completare la documentazione necessaria in una fase successiva nei casi di forza maggiore.

Nel caso in cui il giudice ritenga accertate le cause di forza maggiore, rinvierà gli atti all'ente organizzatore per il recupero della gara.

Nel caso in cui il giudice non ritenga accertate le cause di forza maggiore, disporrà:

- a) la comminazione dell'ammenda fissata dal consiglio federale a carico della società che non si è presentata in pista;
- b) l'indennizzo a favore della squadra avversaria a ristoro delle spese sostenute in occasione della gara non disputata;

c) il rinvio degli atti all'ente organizzatore per il recupero della gara non disputata. Il recupero della gara dovrà avvenire entro e non oltre i 2 giorni successivi alla data della decisione del giudice, fatta salva l'eventuale indisponibilità dell'impianto di gara.

~~Se la squadra che non si è presentata in pista senza accertate cause di forza maggiore reitera tale comportamento in occasione del recupero della gara non disputata o di una successiva gara (vale a dire nel caso in cui sommasse due mancate dispute di gara) sarà retrocessa all'ultimo posto della classifica con zero punti e immediatamente esclusa dalla competizione con tutte le conseguenze previste dall'art. 16 del presente regolamento.~~


Se la squadra che non si è presentata in pista senza accertate cause di forza maggiore reitera tale comportamento in occasione del recupero della gara non disputata o di una successiva gara (vale a dire nel caso in cui sommasse due mancate dispute di gara) subirà la sconfitta a tavolino per 0-10 e un punto di penalizzazione in classifica. L'ammenda prevista dall'art. 1.4 delle Norme Organizzative Unificate per la mancata presentazione in pista non si applica. L'indennizzo per la rinuncia a gara si applica solo se la rinuncia non viene comunicata con almeno 48 ore prima dell'inizio dell'incontro.

In occasione di una manifestazione a concentramento, la mancata disputa della gara viene considerata unica, indipendentemente dal numero di partite non disputate; in questo caso, la squadra è immediatamente estromessa dalla competizione senza ulteriori conseguenze a condizione che non ci siano precedenti simili nel corso della stagione. Nel caso in cui la squadra avesse già accumulato una precedente mancata disputa di una gara, si applicano le norme previste dall'art. 16 del presente regolamento.

REGOLAMENTAZIONE STRAORDINARIA PER IL RINVIO DELLE GARE

All'articolo 3 della regolamentazione straordinaria per il rinvio e il recupero delle partite dovuti a covid19 (protocollo gare) è aggiunto il seguente comma:

"L'ufficio gestione campionati (o il comitato regionale gestore dei campionati per le attività giovanili) può disporre d'ufficio il rinvio di una partita a fronte di situazioni che mettano a rischio la salute dei tesserati, anche in assenza di provvedimenti già assunti dalle autorità di sanità pubblica".


Il Segretario Generale
Angelo lezzi

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

COMUNICATO UFFICIALE
HOCKEY PISTA